

**AVV. PIERMASSIMO CHIRULLI**

STUDIO LEGALE LUCIANI  
Via Antonio Musa, n. 12/A  
00161 Roma  
tel. 0690236028 - fax 0668583325  
mail: piermassimo.chirulli@studiolegaleluciani.it  
PEC: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it

**AVV. AURORA LUCIANI**

STUDIO LEGALE LUCIANI  
Via Antonio Musa, n. 12/A  
00161 Roma  
tel. 0690236028 - fax 0668583325  
mail: aurora.luciani@studiolegaleluciani.it  
PEC: auraluciani@ordineavvocatiroma.org

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA  
SEZ. III – R.G. N. 2252/2026**

\*\*\*\*\*

***Motivi aggiunti di ricorso***

per **ELENA LONGO**, cod. fisc. LNGLNE05T55E986X, nata a Martina Franca (TA) il 15 dicembre 2015, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso principale, dagli Avv.ti Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CHRPMS73C28C424J; fax 0668583325; posta elettronica certificata: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Aurora Luciani (cod. fisc. LCNRR94T44H501T; fax 0668583325; posta elettronica certificata: auraluciani@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso i riportati recapiti di posta elettronica certificata dei difensori, censiti presso i pubblici registri ai sensi di legge,

*nel giudizio contro*

il **MINISTERO DELLA UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

*e nei confronti*

del Sig. **TOMMASO LENTINI**, cod. fisc. LNTTMS05T16C136M, residente in 74017 Mottola, via Giorgio Almirante, n. 10,

*per l'annullamento,*

*quanto al ricorso principale*

- per quanto di interesse, della “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca (doc. 1);
- per quanto di interesse, del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle

graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, per quanto di interesse, tra i quali, senza pretesa di completezza, il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, pubblicato nel sito del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante “la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” (doc. 3);

*quanto al presente ricorso per motivi aggiunti*

- per quanto di interesse, della “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” (doc. 4) di cui al par. 13 dell’All. 1 al d.m. 1115/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell’Università e Ricerca.

\* \* \* \* \*

#### **FATTO**

**1.-** I fatti di causa sono stati descritti nel ricorso principale (pp. 2-13), al quale, per evidenti ragioni di economia processuale si rinvia integralmente.

**2.-** Successivamente alla pubblicazione in data 8 gennaio 2026 della graduatoria “provvisoria” – già impugnata, per quanto di interesse, con il ricorso principale – si sono svolti gli adempimenti previsti dai parr. 1-12 dell’All. 1 al d.m. 1115/2025 (iscrizione e/o immatricolazione presso le sedi in base alla posizione in graduatoria e/o in base a quanto scelto in sede di iscrizione al semestre filtro).

Successivamente è stata pubblicata in data 28 gennaio 2026 la graduatoria definitiva di cui al par. 13 del medesimo All. 1, impugnata con i presenti motivi aggiunti.

\* \* \*

Gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso principale, sono, in *parte qua*, illegittimi e lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente, che ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**Premessa.-** La graduatoria pubblicata in data 28 gennaio 2026 qui impugnata *in parte qua* è affetta dai medesimi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale.

Di conseguenza si riportano – con doppia bordatura a margine per comodità dell'Ecc.mo Collegio – le censure già proposte nel ricorso principale.

**1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 34 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 26 del 2025; degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 71 del 2025; degli artt. 6 e 7 del d.m. n. 418 del 2025. Violazione dei principi di irretroattività, tutela dell'affidamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione.**

**1.1.-** Come meglio descritto in narrativa, la legge (la l. 14 marzo 2025, n. 26 e il d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71) e il d.m. 418/2025 hanno modificato radicalmente il sistema di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (oltre che ai Corsi di Laurea in medicina veterinaria e in Odontoiatria e protesi dentaria, non rilevanti in questa sede). In estrema sintesi, il suddetto d.m. 418/2025, in applicazione della disciplina primaria, stabilisce che:

- le ragazze e i ragazzi si iscrivono al c.d. semestre filtro, frequentando i corsi di chimica, fisica e biologia (per un totale di 6 CFU);
- al termine di tale semestre si apre la sessione d'esame, nella quale devono sostenere e superare tre esami di profitto nelle suddette materie: gli esami si svolgono contemporaneamente in tutte le Università;
- la sessione si compone di due distinti appelli (è possibile sostenere i singoli esami indifferentemente nei due appelli, come pure è possibile rifiutare un voto sufficiente – ma non ritenuto soddisfacente – al primo appello e rifare il medesimo esame al secondo appello);
- solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a 18/30 accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Medicina;
- la graduatoria è stilata in base al punteggio ottenuto nei tre esami.

All'esito del secondo appello della sessione d'esame ci si è resi conto che il numero degli studenti e delle studentesse inseriti nella graduatoria utile al fine dell'iscrizione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sarebbe stato più basso rispetto a quello preventivato (e necessario, in prospettiva, al SSN). Di conseguenza, il Ministro, con il d.m. 1115/2025, ha rideterminato le modalità di composizione della graduatoria. In

particolare, per quel che qui interessa:

- ha dato la possibilità a tutti gli studenti di recuperare i voti positivi “rifiutati” al primo e al secondo appello;
- ha istituito nove sezioni della graduatoria, alle quali accedono gli studenti in base a determinate caratteristiche.

Quanto alle sezioni della graduatoria, per quel che qui interessa l’art. 1, comma 1, del suddetto d.m. 1115/2025 ha stabilito che:

*“[...] e) nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

*f) nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

*g) nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

*h) nell’ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due*

*dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, **ma** hanno espresso il rifiuto dei relativi punteggi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30); [...]*".

Come si vede i candidati che hanno superato **due esami** sono inseriti in **tre distinte sezioni** (la quinta, sesta e ottava, rispettivamente di cui alle lett. e), f) e h)). Sin d'ora è utile segnalare che i candidati che hanno superato un esame sono inseriti nella sezione settima di cui alla lett. g), superiore rispetto a quella di cui alla lett. h).

Il successivo comma 4 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale assegna a ciascuna sezione i punteggi che per ciascun candidato si sommano ai voti conseguiti agli esami. In particolare, sono assegnati:

- 300 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. e);
- 200 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. f);
- 100 a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. g);
- nessun punto a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. h).

Come si è descritto in narrativa, **la ricorrente** ha rifiutato il voto positivo al primo appello per due dei tre esami (Chimica e Biologia) e, avendo conseguito voti insufficienti per le medesime materie al secondo appello, ha successivamente accettato il punteggio conseguito al primo appello per gli esami di Biologia e Chimica per un punteggio totale di 36,5. Di conseguenza, **ricade nell'ottava sezione della graduatoria** (quella di cui alla lett. h), la penultima), che non le ha consentito di essere ammessa al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina.

La disciplina di cui all'art. 1, comma 1, del d.m. 1115/2025 che ha definito le suddette sezioni e assegnato i punteggi aggiuntivi e la definizione concreta della graduatoria in base a tale disciplina sono palesemente illegittime per plurime ragioni, che subito appresso si espongono.

**1.1.-** Anzitutto, il d.m. 1115/2025, nella parte in cui introduce le sezioni e assegna a esse

un punteggio supplementare ai fini della redazione della graduatoria finale introduce criteri non previsti né desumibili dalla legge, ponendosi in contrasto anzitutto, con il principio di legalità, oltre che con i principi di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

Il decreto ministeriale in parola raggruppa gli studenti nelle sezioni in base a **criteri irragionevoli**. Per quel che qui interessa, come abbiamo già accennato **a parità di esami superati (due)** i candidati sono inseriti in bene tre sezioni (la quinta, la sesta e l'ottava): in particolare, uno studente che non ha rifiutato il voto al primo appello è inserito nella sezione quinta di cui alla lett. e), con l'aggiunta di ben 300 punti ai voti conseguiti, mentre un altro studente che ha superato il medesimo numero di esami ma che ha rifiutato entrambi i voti al primo appello (come la ricorrente) si ritrova nella sezione di cui alla lett. h) e non riceve alcun punteggio aggiuntivo determinandone, così, lo scivolamento – a parità di voti conseguiti all'esito dei due esami – in fondo alla graduatoria (lo studente che ha rifiutato uno solo dei voti è collocato nella sezione di cui alla lett. f)).

In buona sostanza, uno studente che ha ottenuto due 18/30 e non ha rifiutato il voto consegue ben 336 punti. Uno studente che, invece, ha rifiutato in un primo momento i **medesimi voti** e poi – come gli consente il decreto ministeriale – li ha confermati, ottiene in graduatoria solo 36 punti. Ciò è possibile – si deve insistere – sol perché nel primo caso lo studente non ha rifiutato il voto d'esame al primo appello, nel secondo invece sì. La violazione del principio di eguaglianza – che impone siano trattati nello stesso modo situazioni eguali, nel caso qui in discussione due esami superati con il medesimo voto – è plateale, come pure è evidente l'irragionevolezza di una simile disciplina. Non è dato sapere, invero, quale possa essere la meritevolezza (tanto da avere un trattamento così favorevole) del comportamento dello studente che ha accettato il voto al primo appello e che si è accontentato subito di una qualsiasi votazione, rispetto a un altro studente che, rifiutando il voto al primo appello, ha invece provato a migliorare il suo risultato al secondo appello. Né il decreto impugnato fornisce alcuna motivazione al riguardo che consenta di valutare tale pretesa meritevolezza. In realtà potrebbe ragionevolmente **ribaltarsi** l'errata logica del decreto ministeriale impugnato: sono più meritevoli quegli studenti che non si sono accontentati di un voto basso (anche al limite della sufficienza) e hanno provato a migliorare i propri risultati continuando a studiare per sostenere nuovamente l'esame al secondo appello.

Il decreto ministeriale impugnato introduce, in realtà, un elemento fattuale arbitrario e del tutto irrilevante (il rifiuto della votazione al primo appello), che peraltro altera illegittimamente la *par condicio* tra i concorrenti. E infatti la scelta normativa si rivela irragionevole e lesiva del principio di uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati che hanno ottenuto il **medesimo risultato**, in quanto la diversità posta a fondamento della disciplina non integra un elemento oggettivamente idoneo a giustificare una differenziazione giuridica.

Di conseguenza, **alla ricorrente devono essere assegnati i 300 punti supplementari stabiliti dal decreto ministeriale per la sezione nella quale sono inseriti gli studenti che hanno superato due esami.**

**1.1.1.-** Sono necessarie alcune considerazioni sulla possibilità di rifiutare il voto d'esame. Il d.m. 418/2025, da un lato, prevedeva esplicitamente (art. 6, comma 4) la possibilità di rifiutare il voto positivo ritenuto non soddisfacente, consentendo di ripetere l'esame al secondo appello, senza peraltro farne derivare alcuna conseguenza negativa; dall'altro, in qualche modo "induceva" a rifiutare voti bassi (anche se positivi). Si deve considerare, infatti, che ai sensi dell'art. 7 del d.m. 418/2025 per accedere all'iscrizione definitiva al Corso di Laurea di Medicina non era sufficiente il mero superamento degli esami, ma anche un'adequata collocazione nella graduatoria di merito costruita in base ai voti conseguiti. È del tutto evidente che un punteggio basso (per esempio 18/30, il minimo della sufficienza) poteva non garantire una posizione in graduatoria tale da consentire l'iscrizione al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina. Lo studente, dunque, doveva decidere se rifiutare o accettare il voto con il "velo di ignoranza" rispetto ai risultati degli altri studenti che avevano sostenuto il medesimo esame in tutta Italia (si deve ricordare che gli esami si sono svolti tutti contemporaneamente e che la graduatoria è unica e nazionale). Lo studente, dunque non aveva alcuna contezza del fatto che rifiutare il voto avrebbe determinato un trattamento peggiore a parità di condizioni.

Si deve insistere: una volta che il d.m. 1115/2025 ha consentito di recuperare il voto conseguito nel primo appello (e in un primo momento rifiutato), è del tutto irragionevole, oltre che contraddittorio, farne discendere una penalizzazione per lo studente che si è trovato in questa situazione.

**1.2.-** Non basta: il d.m. 1115/2025 è – se possibile – ancor più gravemente irragionevole e, quindi, illegittimo ove si consideri che un candidato che ha superato **un solo esame** è

posizionato in una sezione superiore rispetto a quella della ricorrente.

L'art. 1 del decreto ministeriale invero, dispone che lo studente che ha superato un solo esame, ma ha accettato il voto, si trova nella settima sezione, quella di cui alla lett. g), con 100 punti assegnati in più rispetto al punteggio d'esame e in una sezione al di sopra di uno studente che invece ha superato due esami ma ha rifiutato il voto al primo appello (ottava sezione di cui alla lett. h)). In parole povere: uno studente che ha superato solo un esame in tutta la sessione con il voto di 18/30 (il minimo della sufficienza) accettando il voto al primo appello consegue 118 punti, superando così ampiamente lo studente che, invece, pur avendo superato due esami anche con una votazione molto alta, ha rifiutato il voto per puntare a migliorare il risultato (addirittura si arriva al paradosso che uno studente che – per ipotesi – ha superato gli esami con il massimo dei voti (30/30), rifiutati perché punterebbe alla Lode, potrebbe conseguire al massimo 60 punti, comunque inferiori all'altro).

In questo modo, oltre a ribaltare il principio di ragionevolezza, il decreto ministeriale qui impugnato viola frontalmente la disciplina primaria per il profilo delle finalità perseguite dal legislatore.

L'art. 1 della l. n. 26/2025 esplicita che la revisione delle modalità di accesso è finalizzata, da un lato, al potenziamento del SSN in termini di numero di medici e, dall'altro, alla qualità della formazione.

Nello specifico, la legge delega dispone che *“Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università”*

A sua volta, il d.lgs. n. 71 del 2025, stabilisce, all'art. 1, che esso *“disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario”*.



È evidente che la disciplina primaria è stata approvata al congiunto fine di aumentare, da un lato, il numero di medici per rispondere alle esigenze del SSN e, dall'altro, **la qualità della loro preparazione.**

Ebbene: è evidente che con riferimento al secondo profilo il decreto qui censurato viola platealmente la legge.

Nella corretta prospettiva del legislatore, l'unico criterio costituzionalmente coerente per una revisione delle modalità di accesso è quello del merito effettivamente accertato, quale **indice oggettivo** della preparazione al fine di garantire la qualità della formazione.

A ciò aggiungasi che l'art. 2, comma 2, della l. n. 26 del 2025 prevede che nell'esercizio della delega il Governo si attiene a diversi principi e criteri direttivi, tra questi, alla lettera d) vi è quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria **di merito** nazionale”.*

La graduatoria, dunque, deve basarsi solo sul **merito** accertato.

Al contrario, come abbiamo già visto, il “cervellotico” meccanismo di cui all'art. 1 del d.m. 1115/2025 conduce a esiti paradossali e platealmente illegittimi.

In buona sostanza: per quel che qui interessa, **il decreto ministeriale premia lo studente che ha raggiunto la sufficienza solo in una materia su tre e penalizza lo studente che ha dimostrato di avere una migliore preparazione perché ha raggiunto la sufficienza in due materie.**

In tal modo sono violati anche plurimi principi e parametri costituzionali:

- l'art. 3 Cost., per un ulteriore profilo di irragionevolezza: il decreto ministeriale impugnato rovescia addirittura la piramide dei valori in campo e discrimina i candidati più preparati a vantaggio di quelli meno preparati;
- l'art. 32 Cost., perché la più scarsa qualità degli studenti ai quali si consente di proseguire gli studi e che diventeranno i futuri medici si ripercuote inevitabilmente sulla tutela in concreto della salute;
- l'art. 34, comma 3, Cost., il quale disponendo che *“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*, impone che in situazioni che prevedono il numero chiuso per accedere a determinati corsi di studio universitari la priorità sia data ovviamente ai più meritevoli, valorizzandone le capacità;

- l'art. 97 Cost., perché l'Amministrazione universitaria impiega risorse economiche e organizzative al servizio non degli studenti che più meritano ma a quelli che in base a un meccanismo illogico si trovano accidentalmente con un punteggio artificioso più alto.

Come ha ricordato recentemente codesto Ecc.mo TAR pur in una vicenda parzialmente diversa da quella qui in discussione, *“i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 febbraio 2021, n. 1727). Ebbene: nel caso qui in discussione la diversità di punteggio non ha alcun collegamento con la preparazione dei candidati, ma al contrario premia candidati meno preparati e che hanno superato un numero di esami inferiore alla ricorrente.

**1.3.-** Ancora, il d.m. 1115/2025 è altresì illegittimo nella parte in cui ricollega *ex post* effetti pregiudizievoli alla scelta, legittimamente esercitata dagli studenti, di rifiutare il voto conseguito al primo appello, incidendo su situazioni già consolidate e ledendo il legittimo affidamento maturato in costanza della disciplina previgente.

È evidente che, al momento in cui la ricorrente ha esercitato la facoltà di rifiutare il voto di 18/30, l'ordinamento non prevedeva alcuna conseguenza differenziata ai fini della collocazione in graduatoria. Il rifiuto costituiva, come già sottolineato, una scelta neutra sotto il profilo selettivo, finalizzata esclusivamente al miglioramento del rendimento accademico e a maggiori *chance* di posizionarsi utilmente nella graduatoria.

La successiva previsione che colloca in una diversa sezione della graduatoria gli studenti che, a parità di esami superati, abbiano esercitato tale facoltà attribuisce a un comportamento già perfezionato un effetto peggiorativo non previsto dalla disciplina originaria.

In altri termini la disposizione pone in essere una retroattività sostanziale in *malam partem*, poiché incide su una scelta già compiuta, alterandone *ex post* il regime giuridico e trasformando una facoltà legittima in un elemento discriminatorio, peraltro non

conosciuto al momento in cui è stata esercitata la scelta.

**1.4.-** In conclusione, il d.m. 1115/2025 ha stabilito dei criteri per la redazione della graduatoria di merito gravemente illegittimi, in quanto irragionevoli e violativi del principio di parità di trattamento tra i candidati. Si determina, infatti, un rovesciamento del criterio del merito per la selezione, tanto che i candidati che hanno superato solo un esame si trovano in posizione avvantaggiata (nella sezione settima, di cui alla lett. g) dell'art. 1 comma 1) rispetto a chi ha superato due esami e viene relegato nella sezione ottava (quelle di cui alla lett. h), in cui è stata iscritta l'odierna ricorrente). Ed è irragionevole anche la discriminazione tra i candidati che hanno superato due esami, distribuiti in tre sezioni (quelle di cui alle lett. e), f) e h)), indipendentemente dai punteggi conseguiti negli esami, e con punteggi aggiuntivi differenziati in base a un criterio – avere o meno rifiutato il voto al primo appello in uno o due esami – assolutamente non pertinente per la selezione in oggetto.

Si badi: qui non si vuole contestare la legittimità di un intervento *ex post* del Ministro determinato dai risultati conseguiti dagli studenti e al fine di avere un adeguato numero di studenti e studentesse frequentanti il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico in corso. Quel che si contesta è tale intervento in **concreto**, che – come si confida di aver dimostrato – oltre a essere illegittimo per eccesso di potere e palesemente irragionevole, è violativo di plurime disposizioni costituzionali e di rango primario, perché si disinteressa del merito e prende in esclusiva considerazione un criterio assolutamente estraneo a una selezione di tal fatta.

Ne consegue che – ove si volesse rimanere nel perimetro delineato dal decreto ministeriale che prevede punteggi aggiuntivi per le diverse sezioni – alla ricorrente devono essere attribuiti i 300 punti attribuiti dall'art. 1, comma 4, del d.m. 1115/2025 ai candidati che hanno superato due esami di cui alla lett. e) del precedente comma 1 del medesimo articolo. In tal modo ella totalizzerebbe 336,50 punti, posizionandosi nella presente graduatoria nel *range* che va dalla posizione n.14834 alla posizione n. 14865, tutte idonee per l'ammissione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

In alternativa, si dovrebbe redigere la graduatoria esclusivamente in base al numero di esami superati e alla somma delle votazioni conseguite in quella sede.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma,

accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare *in parte qua*, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso principale, la “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca (doc. 4).

Con vittoria di spese e compensi.

Il presente ricorso per motivi aggiunti concerne una controversia di valore allo stato indeterminabile.

Tutte le comunicazioni possono essere indirizzate al recapito di fax n. 0668583325 e all'indirizzo PEC [chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it](mailto:chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it).

Roma, 27 marzo 2026

Avv. Piermassimo Chirulli

Avv. Aurora Luciani